

— Soltanto in taluni Stati autonomi facenti parte dello Impero Germanico, e in quasi tutti i Cantoni della Svizzera troviamo i catasti informati allo scopo essenziale di dare ai medesimi la caratteristica di *prabatorio* o *civile*, ideale al quale si vorrebbe pure informato il nostro.

— In quanto al metodo di rilevamento, se tutti sono concordi nel volere tali rilevamenti appoggiati a *punti trigonometrici*, in quanto alla determinazione della *proprietà* o della *particella*, vi ha molta discrepanza e soltanto nei catasti più recenti vediamo che il *metodo numerico*, fondato si può dire dal nostro Porro, è quello che tende a prevalere.

— La spesa (per ettaro) occorsa nella formazione dei singoli catasti è svariaticissima. Le cifre relative non possono compararsi, sia perchè talune comprendono non solo la misura ma anche la stima, sia anche perchè non conosciamo in tutti i suoi particolari i sistemi adottati nella formazione dei singoli catasti a cui si riferiscono.

Se mettiamo però a confronto la spesa occorsa per la sola *misura* dei rilevamenti catastali eseguiti con metodi rigorosi (ma non quali però si vedrà più oltre essere stati applicati in quelli del Compartimento catastale modenese) a Neuchâtel, in Sassonia-Coburgo, in Sassonia-Weimar nel Schwarzburg-Sonderhausen noi vediamo che tale spesa oscilla fra un massimo di L. 41.00 (per ettaro) ad un minimo di L. 2.39.

— Che in taluni Cantoni della Svizzera le operazioni tecniche e di rilevamento sarebbero state concesse in appalto a geometri patentati.

Ora mettendo a confronto quanto si è fatto dagli altri che ci precedettero nell'affrontare la soluzione dell'importante problema, colle norme fissate dalle apposite recenti leggi italiane per la formazione del nostro nuovo catasto, si potrà vedere se sieno le migliori per dare un'opera quale l'esperienza già attinta, i progressi fatti nella scienza topografica, il presente stato di coltura e di progresso ci impongono.

Prima però di far parola delle operazioni catastali da estendersi a tutto il Regno, occorre prendere in esame quelli già eseguiti nel Compartimento catastale modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880 e col Regolamento 8 giugno 1882.

Richiamiamo qui di seguito i pochi articoli della Legge e Regolamento anzidetto che hanno speciale legame col nostro argomento.

— L'art. 3 della legge suddetta suona così:

« Sarà provveduto a cura del Governo col corso di speciali commissioni alla perequazione dell'imposta sui terreni nel compartimento modenese mediante la formazione di un Catasto a base di *misura* e di *stima*. Le mappe saranno aggiornate ».

E gli articoli 2, 42, 69, 73, 74, 77, 78 e 79 del citato Regolamento sono rispettivamente del tenore seguente:

— Art. 2. « La misura ha per oggetto di rilevare la *figura* e di determinare la *estensione superficiale delle singole proprietà* e delle diverse qualità di coltura colla formazione di *mappe collegate a punti trigonometrici* ».

— Art. 42. « Pel rilievo e pel collegamento delle mappe saranno formate *reti trigonometriche appoggiate ai vertici delle reti geodetiche* stabilite dall'istituto topografico militare ».

« Saranno impartite speciali istruzioni intorno alla

« formazione delle *nuove reti, al calcolo degli suoi elementi e delle coordinate rettangolari, alla conservazione dei punti sul terreno, ed alle verifiche delle operazioni* ».

— Art. 69. « Nelle operazioni del rilievo degli appezzamenti, esclusi i *metodi meramente grafici*, si terrà di preferenza il *sistema moderno della celerimensura* ».

— Art. 75. « Nelle mappe rilevate sul sistema della celerimensura oltre ai *perimetri degli appezzamenti* dovranno essere *tracciate tutte le linee di costruzione* che hanno servito a rilevarle, non che i *numeri indicanti le loro lunghezze e la grandezza degli angoli misurati* ».

— Art. 77. « Compiuta la *mappa* questa viene verificata da speciale delegato ministeriale col corso di delegati della *commissione censuaria comunale*, secondo le norme che verranno stabilite da apposite istruzioni, nelle quali si determineranno le *tolleranze* da ammettersi nelle misure lineari ».

— Art. 78. I fogli di mappa che presentassero *gravi errori e differenze superiori alle tolleranze accordate* sono immediatamente rinnovati. . . . ».

— Art. 79. « Verificata la mappa e riconosciuta accettabile, le *aree degli appezzamenti* si determinano mediante *numeri dei quali*, a senso dell'art. 75 ogni mappa dev'essere munita qualora sia stata rilevata col sistema della celerimensura, o l'altro metodo si venisse a riconoscere più conveniente ».

« Le *tolleranze* per la verifica del calcolo delle aree saranno determinate da apposite istruzioni ».

E poi da sapersi che nel compartimento modenese si contano nientemeno che dieci *estimi* dei quali però alcuni appartengono a frazioni del territorio stralciato in origine da altri Stati e che hanno mantenuto perciò l'estimo che prima avevano — Ecco l'elenco:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1 | } Estense | { con estimo di pianura. |
| 2 | | |
| 3 | Della Garfagnana. | |
| 4 | } Lucchese | { antico. |
| 5 | | |
| 6 | Parmense. | |
| 7 | Mantovano. | |
| 8 | Toscano. | |
| 9 | Massese. | |
| 10 | Lunigianese. | |

La maggior parte di questi estimi risultavano formati da periti o sulle sole denunce dei possessori!

Uno stato così anormale di cose reclamava un pronto e radicale rimedio, occorreva rifare da capo; ed il regolamento 8 giugno 1882 più sopra citato, assai ben concepito, ne specificava le norme, determinava, come abbiain veduto dal contesto dei sopraportati articoli, che il nuovo catasto dovesse essere *geometrico particellare* fondato sulla *misura* e sulla *stima*, le mappe dovessero essere *collegate a punti trigonometrici*, il *rilevamento* doverci fare preferibilmente col metodo della *celerimensura*.

A complemento di quanto abbiamo ora sommariamente esposto su ciò che si riferisce alla *misura*, aggiungeremo che col regolamento anzidetto viene